

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 26**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**ROBERTO SALERNO**

**per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale  
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dalla Corte di Appello di Roma  
il 7 dicembre 2011**

---



# CORTE DI APPELLO DI ROMA

3<sup>a</sup> Sezione penale


Cancelleria

Fax 06.398088431

R.G. 1320/11

Roma, 7.12.11

OGGETTO: proc. SALERNO Roberto, n. Torino 25.12.954



Senato della Repubblica  
Consiglio di Presidenza  
ROMA

.....

Come disposto da questa Corte all'udienza del 5.12 u.s., s'invia l'allegato fascicolo processuale, relativo al nominato in oggetto, ai sensi dell'art.3, c. 4<sup>a</sup> - L. 140/03.



Il Funzionario  
(Dott. F. Musto)

Reg.Gen. 01320 / 2011



13

# CORTE DI APPELLO DI ROMA

## VERBALE DI DIBATTIMENTO IN GRADO DI APPELLO

( Artt. 602, 603 C.P.P. )

L'anno 2011 il mese di dicembre il giorno 05 lunedì alle ore 9,30 in Roma  
davanti alla Corte di Appello di Roma - Sezione 3 composta dai Magistrati (1)

Dott. Eugenio Bettiol	Presidente
Dott. Laura Cerini	Consigliere
Dott. Massimo Gustavo Mariani	Consigliere

assistita, per la redazione del presente verbale dal Cancelliere Sig. Tiziana Fiorentini ... ..  
..... che si avvale dell'assistenza dell'Ausiliario tecnico in materia di .....  
..... Sig. ....  
..... espressamente autorizzato, riunita nell'aula delle pubbliche  
udienze, aperta al pubblico, per la trattazione del processo n. .... a seguito  
dell'appello proposto, da .....  
avverso la sentenza emessa il 21/05/2009 dal Tribunale Monocratico di ROMA  
.....

Per ordine del Presidente, chiamati dal coadiutore dell'Ufficiale Giudiziario Sig. ....  
Sono presenti:

1) Il Pubblico Ministero Dott. (2) RUBOLINO Eugenio .....

2) Imputato (3)

**1 SALERNO ROBERTO - LIBERO** ..... *N.P. GIÀ CONTUMACE* .....  
difeso dall'avvocato GIORIGO BISSACCO - *Presente*

3) Le altre parti (4) .....

MATERAZZI MARCO - Parte Civile costituita il 12/11/2007 ..... *N.P.* .....  
Elettivamente domiciliata presso il difensore ADRIANO RAFFAELLI *Avv. Ugo Biaggrani*  
*presente di fiducia*

Si dà atto che è presente l'interprete (in lingua) .....

Sig. (5) .....

(1) Indicare se nel caso la sezione.

(2) Il termine minimo è di giorni 20 (art. 601 c.p.p.).

(3) Nella Cancelleria o nel luogo ove si trovano.

(4) Nomina del difensore se l'imputato ne sia privo quando la legge ne prescrive l'assistenza (art. 97 c.p.p.).



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I... difensor... dell... part.... civil .... , presenta ..... le conclusioni scritte che vengano allegate e richied.....

I... difensor... de.... responsabil.... civil.... conclud.... *Si assare allo richiesta del P.G. ritenendo inammissibile l'esistenza di qualsiasi reato. Tra l'attività di parlamentare dell'imputato e le espressioni effusive nei confronti del Parlamento.*

I... difensor... de... imputat... conclud ... e richied. *l'ufficio del Parlamento*

*Le difensore dell'imputato fa rilevare in primo luogo che l'imputato suddetto si era affidato ad un sedicente difensore non iscritto all'albo che non l'aveva messo al corrente del processo di cui era vittima del fatto all'uso. Peraltro lo sostituto del uxor.*

*L'avv. di ufficio Michele Carraschi egualmente non avvisò l'imputato del processo in corso. Peraltro assiste senza altro un vero tra l'attività di parlamentare*

(7) *e l'opinione espresso in fronte il Tribunale e Presidente della sezione calcio femminile del Torino*

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore ..... si ritira in Camera di Consiglio per deliberare (8), (9) .

La Corte ritorna nell'aula d'udienza alle ore ..... e il Presidente dà lettura del (10) .....

..... che viene allegat.... al presente verbale(11) .....


(1) Indicare se nel caso la sezione.  
(2) Il termine minimo è di giorni 20 (art. 601 c.p.p.).  
(3) Nella Cancelleria o nel luogo ove si trovano.  
(4) Nomina del difensore se l'imputato ne sia privo quando la legge ne prescrive l'assistenza (art. 97 c.p.p.).

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,10, dando atto che la riproduzione fonografica e/o audiovisiva è terminata alle ore ..... e che i nastri ..... e i supporti concernenti le riproduzioni sono racchiusi in un involucro portante la indicazione del processo, le generalità del ..... imputat ..... e la data di udienza (art. 49 D.Lv. 271/89).

Roma, li 05/12/2011

IL CANCELLIERE

Tiziana Fiorentini



IL PRESIDENTE

Eugenio Bettiol



- 
- (1) Indicare se nel caso la sezione.  
(2) Il termine minimo è di giorni 20 (art. 601 c.p.p.).  
(3) Nella Cancelleria o nel luogo ove si trovano.  
(4) Nomina del difensore se l'imputato ne sia privo quando la legge ne prescrive l'assistenza (art. 97 c.p.p.).

P.P. n. 76281/06 R.G. N. R.  
P.P. n. 76582/03 R.G. Dib.  
n. 11132/08 Sent.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della 5<sup>o</sup> Sezione Penale dott. B. De Molo  
Alla pubblica udienza del 21/5/08 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale di I<sup>o</sup> grado

**CONTRO**

Solecimo Roberto  
Moto a TORINO e P5/2/1354, eletto a deputato  
e/o la segreteria politica -  
in Torino e P. A. Torino,  
vicolo - P. A. Torino  
Rapp. e dif. dall' avv. Michele  
Cocoppoli, d'ufficio

**IMPUTATO**

\* P. P. Marco Materazzi, rapporto e difeso  
dall' avv. Adriano Raffalli, P. A.  
di Milano, con studio in Milano

**IMPUTATO**

del delitto di cui all'art. 595. I° e III° co. c.p. perché offendeva la reputazione del calciatore Marco  
MATERAZZI rilasciando all'ANSA - che per dovere di cronaca le pubblicava - le seguenti  
dichiarazioni, a commento di un fallo della partita Juventus Inter del giorno precedente:  
"Il comportamento di Materazzi autorizza, non solo istiga la violenza dentro e fuori gli stadi... infatti è  
paragonabile a quello di un delinquente comune, che non viene in nessun modo sanzionato dai  
direttori di gara, che sono perciò colpevoli insieme allo stesso Materazzi di comportamenti istigatori  
e autorizzativi alla violenza".  
In Roma il 2.10.2005.

perciò hanno casi conclusi  
si chiede la condanna a 2 mesi di  
reclusione, per il ricicciamento di  
elementi giuridici.

Difesa di p.e. condanna al ricicciamento  
dei beni di liquidarsi esse separate giudizialmente  
e condanna dell'ingiustizia del provvedimento  
in una provvisoria immediatamente  
sentiva di f. 10.000,00







## TRIBUNALE DI ROMA - PROC. PENALE NR. 26 590/08 A CARICO DI Salerno Roberto - SENTENZA - PAGINA 1



1. Salerno Roberto veniva ritualmente citato in giudizio per rispondere del reato di diffamazione col mezzo della stampa in danno del calciatore Materazzi Marco, come meglio formulato e articolato nel capo di imputazione indicato in epigrafe. Il processo si svolgeva in contumacia dell'imputato; si costituiva parte civile il Materazzi. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, nell'udienza del 21 maggio 2009 le parti formulavano le loro conclusioni e il giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo.

2. Dalle risultanze dibattimentali è emerso che il 2 ottobre 2005 l'agenzia giornalistica Ansa aveva pubblicato una dichiarazione resa dal Salerno - all'epoca dei fatti Senatore della Repubblica - secondo la quale "il comportamento di Materazzi, difensore dell'Inter, autorizza non solo istiga la violenza dentro e fuori gli stadi (...) il comportamento di Materazzi infatti è paragonabile a quello di un delinquente comune, che non è in nessun modo sanzionato dai direttori di gara, che sono perciò colpevoli assieme allo stesso Materazzi di comportamenti istigatori e autorizzativi alla violenza"; ancora, il successivo 3 ottobre 2005, la medesima agenzia aveva diffuso un'altra dichiarazione riferibile all'imputato: "deve esistere uno stile per la nazionale, soprattutto se vogliamo dare esempi ai ragazzi. Ciò che ha compiuto è un cattivo esempio per milioni di giovani e giovanissimi che emulano molto spesso coloro che scendono in campo nella massima serie e che diventano i loro idoli di riferimento senza contare, poi, che la violenza dentro o fuori degli stadi si alimenta e si innesca spesso anche con questi episodi. In questa chiave Materazzi non meritava la convocazione. Un grande campione sa evitare comportamenti scorretti e violenti come quello dimostrato dal giocatore dell'Inter nei confronti dello juventino Ibrahimovic".

Il Materazzi - che ha sporto querela in data 31 dicembre 2005 - ha testimoniato che il fatto al quale facevano riferimento le dichiarazioni dell'imputato si era verificato durante una partita di calcio giocata il 2 ottobre 2005 tra le squadre di Inter e Juventus, nel corso della quale si era reso protagonista di un contrasto di gioco con un avversario, giudicato falloso dal direttore di gara ed in relazione al quale era stato ammonito; a fine partita, comunque, incontratosi con l'avversario nei locali del controllo antidoping, i due si erano abbracciati ritenendo superato l'episodio; delle dichiarazioni rese dal Salerno lo aveva colpito non tanto il giudizio a lui riferito in quanto calciatore, quanto quello che toccava il suo aspetto umano, specie laddove il Salerno aveva affermato che doveva essere trattato alla stregua di un delinquente comune; inoltre, dal punto di vista professionale, il fatto di proporre la non convocazione in nazionale era stata anch'essa affermazione che lo aveva particolarmente colpito ed offeso; a seguito delle dichiarazioni la società di appartenenza gli aveva chiesto chiarimenti, anche se il fatto era noto a tutti; ha precisato che alcuni precontratti di sponsorizzazione, proprio a seguito delle dichiarazioni rese pubbliche dell'imputato, avevano avuto dei problemi in fase di definizione; peraltro le dichiarazioni in questione avevano avuto un'ampia diffusione tant'è che la nota trasmissione di dibattito calcistico "Il processo del lunedì", trasmessa il lunedì immediatamente seguente l'incontro di calcio al quale facevano riferimento le suddette dichiarazioni, aveva aperto con un dibattito riferito alle dichiarazioni del Salerno.

Il giornalista dell'Ansa che ha raccolto la notizia, Corallo Paolo, ha confermato in sede di sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria (v. verbale acquisito agli atti con il consenso delle parti) di avere ricevute le dichiarazioni in questione dal Senatore Salerno per

IL GIUDICE ESTENSORE

		1097 100,00 456T
<b>TRIBUNALE DI ROMA - PROC. PENALE NR. 26 590/08 A CARICO DI Salerno Roberto - SENTENZA - PAGINA 2</b>		
<p>mezzo della posta elettronica, e che erano state poi riprodotte in maniera assolutamente fedele e virgolettate.</p> <p>3. Alla luce del quadro probatorio sopra rassegnato, deve dichiararsi la penale responsabilità di Salerno Roberto in ordine al reato contestatogli.</p> <p>Non vi è dubbio che l'attribuzione dell'appellativo di delinquente e l'indicazione della necessità di un trattamento e di una considerazione adeguati abbia fatto circolare nell'opinione pubblica un'informazione decisamente lesiva della reputazione del Materazzi, non solo dal punto di vista professionale (si tratta di un calciatore ai massimi livelli dell'attività agonistica mondiale) ma anche dal punto di vista umano; alle prevedibili ripercussioni sui rapporti familiari e sociali che un così da un così grave giudizio derivano, si sono aggiunte, come visto, ripercussioni sui rapporti contrattuali in essere all'epoca del fatto e sugli stessi rapporti con la società di appartenenza; la qual cosa conferma non solo il grado di diffusione che le affermazioni offensive hanno avuto, ma anche la loro capacità evocativa, avvalorata probabilmente dalla qualifica dell'autore del messaggio, esponente istituzionale di massimo livello, qual'è un Senatore della Repubblica.</p> <p>Valutata la natura del fatto accertato, nonchè lo stato d'incensuratezza, possono essere riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante.</p> <p>Avuti presenti i parametri di cui all'art. 133, c.p., si ritiene rispondente a giustizia comminare la pena di mesi due di reclusione di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.</p> <p>Sussistendone i presupposti formali e valutata la condotta posta in essere dall'imputato nel caso concreto, può ragionevolmente ipotizzarsi che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati; può essere concessa, pertanto, la sospensione condizionale della pena.</p> <p>4. Le ragioni che sostengono la conferma dell'ipotesi accusatoria impongono di accogliere la domanda risarcitoria introdotta dalla costituita parte civile. Esigenze di approfondimento istruttorio relativamente alla individuazione e determinazione di ciascuna voce di danno impongono di rimettere innanzi alla giurisdizione civile le parti per la definitiva liquidazione. Non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di provvisoria immediatamente esecutiva. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio delle parti civili, liquidate per onorari in euro 2.300,00 oltre il 12,5% per rimborso spese, IVA e CPA.</p> <p>Occorrono trentacinque giorni per il deposito dei motivi.</p> <p style="text-align: center;">P.Q.M.</p> <p>Visti gli artt. 533, 535, CPP, dichiara Salerno Roberto colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62 bis, CP, equivalenti, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 163, 175, CP, ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Visti gli artt. 538, ss., CPP, condanna, altresì, l'imputato predetto al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte medesima, liquidate ed onorari in euro 2.300,00 oltre il 12,5% per rimborso spese, IVA e CPA; rigetta la richiesta di provvisoria immediatamente esecutiva.</p> <p>Giorni 35 per il deposito dei motivi.</p>		
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Penale	 IL GIUDICE ESTENSORE	<b>Per copia conforme</b> Roma, 23/6/08
22.6.001		



